

Codice A1509A

D.D. 28 agosto 2017, n. 798

L. n. 383/2000 e l.r. n. 7/2006 e s.m.i. - Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - Iscrizione alla Sezione territoriale di Alessandria dell'Associazione "VIVALDI'S CELLOS" con sede legale nel comune di Alessandria (AL) - C.F. 96052590062

Premesso che:

- la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), in attuazione della normativa statale (legge 7 dicembre 2000, n. 383), riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale sia disciplinando i rapporti delle associazioni con la Regione e il sistema delle autonomie funzionali, sia attivando forme di sostegno, sia istituendo il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- la l.r. 29.10.2015 n.23, ha definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Associazioni di promozione sociale (allegato A);
- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015 ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle dette funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;
- la DD n. 12 dell'11.1.2016, successivamente integrata con DD n. 204 dell'11.4.2016, ha delegato ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi alle attività afferenti alla funzione in materia di Associazioni di promozione sociale;
- le successive determinazioni ed in particolare la DD n. 1124 del 30/12/2016 hanno prorogato, fino al 31.12.2017, la delega ai dirigenti in staff della Direzione riguardo la responsabilità di istruttoria dei predetti procedimenti, previo confronto con i Responsabili dei Settori interessati, al fine di assicurare un'uniformità operativa a livello regionale;

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" che, tra l'altro, prevede l'istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;
- la l.r. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni territoriali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione territoriale di competenza;
- il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 8 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;
- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006;

Vista l'istanza di iscrizione al Registro Regionale presentata dall'Associazione di promozione sociale "VIVALDI'S CELLOS", con sede legale a Alessandria (Al) – c.f. 96052590062 (ns. prot. n. 27509 del 18.07.2017);

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di iscrizione dell'Associazione in oggetto ed in particolare:

- atto costitutivo e statuto registrati presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Alessandria, in data 19.6.2015 al n. 1083 serie 3;
- Allegato A1 compilato in tutte le sue parti;
- copia dell'ultimo rendiconto economico approvato dall'Assemblea dei soci;
- dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà;
- relazione delle attività dell'Associazione;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici della Direzione Coesione Sociale aventi sede ad Alessandria i cui esiti sono stati comunicati dal Dirigente Regionale di staff individuato quale responsabile dell'istruttoria;

Considerato che l'Associazione di cui sopra risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, in particolare:

- svolgimento di attività di utilità sociale ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. n. 383/2000 , e dell' art. 2 comma 1 della L.R. n. 7/2006;
- divieto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa ai sensi dell' art. 2 comma 3 della L.R. n. 7/2006;
- assenza di scopo di lucro ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 7/2006;
- rispetto del divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera d) della L.R. 7/2006;
- prevalenza di attività volontaria, libera e gratuita prestata dagli associati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 7/2006;
- democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera f) della L.R. n.7/2006;
- obbligo di formazione del bilancio e delle modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti ai sensi dell' art. 3 comma 2 lettera h) della L.R. n. 7/2006 ;
- relazione di attività coerente con le finalità descritte nello Statuto;
- devoluzione dei beni per eventuale scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione a fini di utilità sociale ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera j) della L.R. n. 7/2006;

Dato atto che l'adozione del provvedimento di iscrizione al Registro Regionale da parte dell'Associazione di promozione sociale sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale;

Dato atto che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 2-13341 del 22 febbraio 2010 ha individuato nella Direzione regionale "Politiche sociali e politiche per la famiglia", ora Direzione "Coesione Sociale" la Struttura competente in materia di "Associazionismo di promozione sociale".

Constatato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Vista la D.D.n. 12 dell'11.1.2016, le successive determinazioni ed in particolare la D.D. n.1124 del 30.12.2016, con le quali sono state prorogate al 31.12.2017 specifiche funzioni ai Dirigenti regionali di staff in relazione alla responsabilità di istruttoria;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n.1- 4046 del 17.10.2016

DETERMINA

- di iscrivere al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, in conformità ai requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 della l.r. 7/2006, nonché degli artt. 2,3,4, del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/r- 2006, la seguente Associazione, cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

<i>Numero di iscrizione</i>	<i>Denominazione dell'Associazione iscritta</i>	<i>Sede legale (indicare il Comune) e codice fiscale</i>
119/AL	VIVALDI'S CELLOS	ALESSANDRIA (AL) Codice fiscale: 96052590062

L'iscrizione s'intende riferita alla sola Associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte.

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Come disposto dall'art. 8 comma 3 della l.r.7/2006 e dall'art. 8 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, l'Associazione iscritta al Registro regionale è soggetta alla revisione periodica biennale dei requisiti d'iscrizione: essa è pertanto tenuta a trasmettere a questa Direzione, entro il 31 dicembre di ogni anno pari, a partire dal 2018, la copia dell'ultimo rendiconto economico approvato e relativo verbale ed una relazione sulle attività svolte nel biennio, da presentare mediante una modulistica appositamente predisposta allo scopo dalla Regione. La perdita di uno solo dei requisiti di cui all'art. 6 comma 2 della l.r.7/2006 comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro regionale.

Come disposto dall'art. 6 comma 4 della l.r.7/2006 e dall'art. 7 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, l'Associazione iscritta deve comunicare a questa Direzione, entro 90 giorni dall'evento e pena la cancellazione dal Registro regionale, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per consentire l'aggiornamento del Registro, oltre che le variazioni della rappresentanza legale e della composizione dell'organo di amministrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente responsabile dell'Istruttoria
Avv. Massimo Caniggia

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

Visto di controllo
Il Direttore Regionale
Dr. Gianfranco BORDONE